

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione del 19 giugno 2014 con cui è stabilito il calcolo per l'abbuono dei diritti a pensione del ricorrente maturati prima della sua entrata in servizio presso la Commissione;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2015 — ZZ/Impresa comune ECSEL**(Causa F-29/15)**

(2015/C 146/69)

*Lingua processuale: il greco***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: Vasileios A.Christianos, avvocato)*Convenuta:* Impresa comune ECSEL**Oggetto e descrizione della controversia**

Il risarcimento del danno morale asseritamente subito dal ricorrente a causa degli illeciti commessi dalla convenuta nell'ambito della redazione del suo rapporto informativo per l'anno 2012.

Conclusioni del ricorrente

- Condannare l'Impresa comune ECSEL a risarcire il danno morale causato da tutti i suoi atti illegittimi menzionati nel ricorso versando al ricorrente la somma di quaranta mila euro (40 000 €) più interessi a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza fino all'intero pagamento di tale somma;
- condannare l'Impresa comune ECSEL alle spese.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — ZZ/SEAE**(Causa F-30/15)**

(2015/C 146/70)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)*Convenuto:* Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE)**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione adottata in esecuzione della sentenza di annullamento del Tribunale della Funzione Pubblica dell'Unione europea del 26 febbraio 2014, pronunciata nella causa F-53/13, Diamantopoulos/SEAE, di non promuovere il ricorrente al grado AD12 a titolo dell'esercizio di promozione 2012 e la richiesta di risarcimento per i danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare illegittima la decisione del 29 aprile 2014 di non promuovere il ricorrente al grado AD 12 a titolo dell'esercizio di promozione 2012;

- condannare il convenuto a versare al ricorrente un risarcimento pari a EUR 25 000;
- condannare il SEAE alle spese.

Ricorso proposto il 23 febbraio 2015 — ZZ/Consiglio

(Causa F-31/15)

(2015/C 146/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: M. Verlardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento del cedolino di pensione del ricorrente del mese di maggio 2014, nella parte in cui contiene adeguamenti della pensione dello 0 % per l'anno 2011 e dello 0,8 % per l'anno 2012, e domanda di risarcimento del danno materiale asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare le decisioni impugnate e, per quanto necessario, le decisioni che respingono i reclami;
- condannare il convenuto a versare gli arretrati delle retribuzioni corrispondenti a un adattamento delle retribuzioni e pensioni al tasso dell'1,7 % nel 2011 e 2012, quale risarcimento del danno materiale finanziario, oltre agli interessi di mora al tasso della Banca centrale europea, aumentato di 2 punti, a far data dall'emananda sentenza;
- condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 23 febbraio 2015 — ZZ e a./Consiglio

(Causa F-32/15)

(2015/C 146/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento dei fogli paga e dei fogli pensione dei ricorrenti, relativi al mese di maggio 2014, nella parte in cui contengono adeguamenti dello 0 % per l'anno 2011 e dello 0,8 % per l'anno 2012, e domanda di risarcimento danni per il danno materiale asseritamente subito.